



Porto di Pescara

Ordinanza n. 150 del 18/12/2025

OGGETTO

OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DI CARICO/ORMEGGIO E AREA DI STOCCAGGIO SU BANCHINA PORTUALE – FSC 21/27 – ACCORDO PER LA COESIONE DEL 07/02/2024 - DELIBERA CIPESS N. 15 DEL 23/04/2024 (G.U. N. 165 DEL 16/07/2024) - DGR 447 E 448 DEL 24/07/2024 FSC 21/27 - LAVORI DI “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PIANO PROGRAMMATICO RISORSE PIANO DI DIFESA. PESCARA NORD” (CUI L00124600685202400054 - CUP J28E24000020001) – PERIODO DAL 19/12/2025 AL 18/03/2026.

RICHIEDENTE: “COMUNE DI PESCARA” – C.F. 00124600685.

VISTA

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l’art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO

che l’art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

VISTO

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** gli artt. 9, 10 e 31 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 134 del 30/10/2025;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;
- VISTI** gli artt. 5 comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n. 495, per la parte applicabile;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot. recante n. E-17883 del 10/09/2025 presentata dallo Spett.le Comune di Pescara con cui ha formalizzato domanda di occupazione temporanea di un'area necessaria per il carico a terra dove depositare il materiale lapideo proveniente dai fornitori, nell'ambito del programma di "Conservazione e valorizzazione della costa" destinato alla manutenzione di alcune opere rigide di difesa insistenti lungo tratti di spiaggia di competenza dell'Amministrazione comunale in rimodulazione della precedente domanda, acquisita al prot. E-16393 del 13/08/2025, non accoglibile per le ragioni già a suo tempo partecipate da questo Ente con prot. U-16870 del 25/08/2025;
- VISTA** la nota prot. U-18044 del 12/09/2025 con la quale questo Ente ha richiesto i pareri di competenza alla locale Capitaneria di Porto e alla Direzione Tecnica e alla Divisione Pianificazione, Dragaggi, Ambiente di questa Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la nota prot. 30102 del 23/09/2025 della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. E-18797 del 23/09/2025, con la quale ha espresso le proprie valutazioni di competenza;
- VISTA** la nota acquisita al prot. E-19907 del 07/10/2025, con la quale l'Amministrazione istante ha trasmesso il nominativo dell'impresa



esecutrice dell'intervento su "Pescara Nord", ovvero la Ditta "BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.", con sede in Via Località Quattrostrade – Contrada Cerreto n. 11 di Miglianico (CH), C.F. e P.IVA: 02506641204, trasmettendo altresì copia della polizza RCT/RCO n° 450786442 emessa dalla "Generali Italia S.p.a." in data 30/09/2025;

VISTA

la nota prot. U-20422 del 14/10/2025 con la quale questo Ente ha richiesto al Comune di Pescara i dati relativi all'impresa esecutrice dell'altra attività prevista afferente all'intervento su "Pescara Sud", con la produzione della relativa polizza assicurativa RCT-RCO, nonché i nominativi e i contatti dei soggetti reperibili durante i lavori di che trattasi;

PRESO ATTO

della nota acquisita al prot. E-20621 del 16/10/2025, con la quale il Comune istante ha fornito i nominativi e i contatti dei soggetti reperibili durante i lavori riguardanti l'intervento "Pescara Nord", nonché ha evidenziato che, per quanto riguarda i lavori afferenti "Pescara Sud" non sono stati affidati ad alcuna ditta;

CONSIDERATO

che con la stessa nota acquisita al prot. E-20621 del 16/10/2025, l'Amministrazione comunale ha richiesto l'autorizzazione limitatamente all'intervento per "Pescara Nord", evidenziando che nel caso vi sia la possibilità di effettuare altresì l'intervento per "Pescara Sud" entro i 90 (novanta) giorni concessi per l'occupazione in argomento, sarà cura dello stesso Comune comunicare con largo anticipo i dati relativi a detto intervento e chiedere eventuale ulteriore estensione all'interno dei tempi concedibili da questo Ente;

PRESO ATTO

della Conferenza dei Servizi interna agli uffici della Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale, della Divisione Security – Safety portuale, della Direzione Tecnica e della Divisione Pianificazione, Dragaggi, Ambiente di questa Autorità di Sistema Portuale di questa Autorità di Sistema Portuale del 24/10/2025, giusta verbale prot. I-21533 del 29/10/2025;

VISTA

la nota prot. U-21421 del 29/10/2025 con la quale questo Ente ha richiesto delle integrazioni documentali al Comune di Pescara, nonché ha anticipato alcune prescrizioni e condizioni operative che saranno inserite nella presente Ordinanza;

VISTA

la nota assunta al prot. E-23194 del 25/11/2025 con la quale l'Amministrazione istante ha prodotto le integrazioni richieste, nel particolare la relazione tecnica con il dettaglio delle attività da svolgere e con le misure di coordinamento della viabilità (Layout) e il rilievo fotografico ante-operam delle zone interessate, copia della verifica strutturale di portanza delle porzioni di banchina interessate dallo stoccaggio e dalle manovre, nonché attestazione di polizza RCT-RCO



dello stesso Comune quale cauzione per ulteriore copertura a copertura di danni a pavimentazioni e sottoservizi;

VISTA

la nota prot. U-23282 del 26/11/2025 con la quale questo Ente ha richiesto alla locale Autorità Marittima l'aggiornamento del parere già espresso con la nota prot. 30102 del 23/09/2025 – acquisito al prot. E-18797 del 23/09/2025 – indicando eventuali ulteriori prescrizioni aggiuntive;

VISTE

le valutazioni espresse dalla Divisione Security – Safety portuale di questo Ente con la nota del 26/11/2025;

CONSIDERATA

la videoconferenza tenutasi in data 28/11/2025 fra il Comune di Pescara, la locale Autorità Marittima e gli Uffici di questo Ente;

VISTA

la nota assunta al prot. E-24194 del 11/12/2025 con la quale l'Amministrazione istante ha trasmesso copia della nuova relazione tecnica redatta dal CSE con il dettaglio delle attività da svolgere in cantiere e le misure di coordinamento della viabilità (layout), come da elaborato grafico allegato alla presente, nel rispetto delle esigenze rappresentate nel corso della predetta videoconferenza del 28/11/2025;

PRESO ATTO

della ulteriore Conferenza dei Servizi interna agli uffici della Direzione Demanio Imprese e Lavoro Portuale, della Divisione Security – Safety portuale, della Direzione Tecnica e della Divisione Pianificazione, Dragaggi, Ambiente di questa Autorità di Sistema Portuale giusta verbale prot. 24636/2025;

CONSIDERATA

l'esigenza manifestata dall'Amministrazione Comunale istante di disporre per un arco temporale limitato di tali aree di deposito;

TENUTO CONTO

che la richiesta formalizzata dall'Amministrazione Comunale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria e urgente;

RITENUTO

di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento di tali attività;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

A decorrere dal 19/12/2025 fino alla data del 18/03/2026 (salvo ultimazione anticipata dei lavori), l'area di carico di mq. 400,00 (ml. 50 x 8) e l'area di stoccaggio di mq. 1.900,00, come meglio individuata nell'elaborato grafico allegato, sarà destinata in via temporanea al deposito di materiale lapideo proveniente dalle cave autorizzate da far caricare al pontone in relazione ai lavori di "Conservazione e valorizzazione interventi di manutenzione da piano

programmatico risorse Piano di Difesa. Pescara Nord” (CUI L00124600685202400054 - CUP J28E24000020001).

Ente appaltante: Comune di Pescara, sede in P.zza Italia, C.F. 00124600685.

Ditta esecutrice: “BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”, con sede in Via Località Quattrostrade – Contrada Cerreto n. 11 di Miglianico (CH), C.F. e P.IVA: 02506641204, PEC: boscafin@pecsicura.it.

Referente impresa esecutrice: Sig. Emiliano Stefano Giandomenico (titolare Ditta “BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”) – cell. 335/7178831

Direttore dei Lavori: Ing. Valentina Pavone (Comune di Pescara) tel: 085/4283846 – mail: valentina.pavone@comune.pescara.it

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: Geom. Manrico D'Ottaviantonio (Comune di Pescara) tel. 085/428582 – mail: manrico.dottaviantonio@comune.pescara.it

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora la necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'Amministrazione Comunale darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia del Comune di Pescara e della Ditta esecutrice dei lavori (BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.).

Al termine delle attività di che trattasi, compatibilmente con i tempi organizzativi, gli spazi demaniali assentiti dovranno essere resi liberi da ogni ingombro, opera e apprestamento assentito.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'Amministrazione Comunale istante e della Ditta esecutrice:

- Puntuale rispetto della relazione tecnica, recante direttive generali di coordinamento sulla sicurezza e relativo layout di cantiere, trasmessi dal Comune di Pescara e acquisiti al prot. 24194 del 11/12/2025;

- Al termine del periodo di occupazione in argomento, gli spazi demaniali interessati dovranno essere restituiti in pristino stato. A tal proposito, al fine di evitare danni all'infrastruttura portuale interessata, provvederà il titolare dell'occupazione medesima – ad oneri e cure propri – ad adottare ogni necessaria precauzione, tra cui in particolare:
 - la predisposizione di idonee protezioni a tutela dell'integrità delle pavimentazioni di banchina esistenti;
 - l'adozione di modalità operative (es. posizionamento e distribuzione dei carichi, etc.) compatibili con le caratteristiche costruttive e lo stato di conservazione delle strutture portanti delle banchine esistenti, ciò sulla base di appropriate valutazioni tecniche;
- Si segnala l'imminente avvio dei lavori di elettrificazione delle banchine di Riva e Levante (con cabina prossima al varco di ingresso e tracciato di scavo che, per alimentare la colonnina in banchina di Riva, interferirà con il percorso di collegamento individuato dal Comune), ne discende l'obbligo di coordinamento preliminare tra gli appaltatori interessati (Comune/AdSP e rispettive imprese), per garantire sicurezza, continuità dei servizi e una corretta operatività dei cantieri secondo la relazione tecnica sopra richiamata ;
- Per gli accosti/soste del motopontone si ribadisce che dovranno essere limitati alle finestre strettamente necessarie, e ove ritenuto opportuno dalla Capitaneria, le operazioni saranno regolate con ordinanza di polizia marittima;
- È fatto obbligo di riparare e ripristinare eventuali avvallamenti/deterioramenti imputabili alle lavorazioni, con verifica finale e verbale di riconsegna delle aree;
- Le attività in argomento dovranno essere svolte secondo le modalità e le precauzioni necessarie ad evitare ogni danno alle opere portuali esistenti, per le quali il soggetto concessionario opererà ogni diligenza;
- Le attività dovranno essere condotte adottando tutte le misure di prevenzione e mitigazione necessarie ad evitare la dispersione nell'ambiente di polveri ed eventuali sostanze contaminanti, minimizzando il rischio di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'aria;
- In ogni caso, dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni alle esistenti sovrastrutture dell'area demaniale interessata. A tal proposito, dovranno essere sempre impedito cadute a terra di materiale in maniera incontrollata e/o da altezze eccessive;
- Al termine dei lavori, l'area dovrà essere ricondotta in pristino stato, con particolare attenzione alla rimozione completa di materiali e attrezzature, nonché alla pulizia approfondita delle superfici occupate, in modo che risultino prive di depositi polverosi o residui;
- L'Amministrazione comunale istante dovrà garantire e vigilare affinché durante le operazioni di che trattasi siano adottate tutte le prescrizioni atte ad assicurare, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 272/99 in parte qua applicabile, la tutela e la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo operativo e nelle attività sulle aree oggetto di occupazione;



- Resta in capo all'appaltatore l'obbligo di adempiere a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di tutela ambientale, prevenzione incendi, sicurezza e salute dei lavoratori, garantendo la conformità agli adempimenti di settore;
- Restano fatti salvi eventuali ulteriori pareri e prescrizioni che potranno essere disposti da altri enti competenti in materia ambientale, di sicurezza e di tutela della salute pubblica;
- Al fine delle competenti verifiche inerenti alla sicurezza della navigazione, l'Amministrazione istante dovrà comunicare alla locale Autorità Marittima tutti gli elementi necessari all'emanazione di eventuale Ordinanza di competenza, tra cui cronoprogramma, ditta aggiudicataria e mezzi nautici utilizzati;
- In caso di ultimazione anticipata dei lavori di cui la presente Ordinanza, l'istante dovrà provvedere immediatamente allo sgombero delle aree;
- In ogni caso, risponderà direttamente il titolare dell'occupazione in argomento per danni a cose e/o persone derivanti dall'esercizio dell'occupazione medesima;
- Provvederà – ad oneri e cure propri – il titolare dell'occupazione in argomento alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- Dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- Qualora la Ditta esecutrice non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno alla Ditta stessa e a spese dell'Amministrazione comunale richiedente;
- Resteranno in capo al titolare dell'occupazione in argomento tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché gli adempimenti del caso sempre per legge dovuti;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;
- Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza.

Art. 3

Il Comune di Pescara e la Ditta aggiudicataria degli interventi in oggetto, la “BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”, con sede in Via Località Quattrostrade – Contrada Cerreto

n. 11 di Miglianico (CH), C.F. e P.IVA: 02506641204, assumono il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali delle polizze RCT-RCO all'uopo acquisite. L'Amministrazione istante e/o la Ditta esecutrice, prima dell'avvio delle attività di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, ulteriori rispetto a quelli indicati, contattabile in caso di necessità.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://porto.ancona.it/it/page/ordinanze>, nonché sull'Albo Pretorio dell'Autorità di Sistema Portuale: <https://porto-ancona.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 18/12/2025

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino